Figisc
Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti

Prot. n. 71/UP
Roma, 31 marzo 2026

Spett/le Segreteria della Commissione Finanze e tesoro
Senato della Repubblica
P.zza Madama - ROMA
Tel. 06.6706.2803/4679/4680
Fax 06-67063662
commissione6@senato.it

Oggetto: **Osservazioni Atto Senato n. 1845 (d-l n. 33/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi)**

La scrivente **FIGISC CONFCOMMERCIO**, **associazione di categoria dei gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti**, richiesta per le vie brevi da codesta Spett/le Commissione di "*predisporre una documentazione scritta su tale atto, da trasmettere entro le ore 13 di martedì 31 marzo*", sottopone alla Sua alta attenzione le considerazioni svolte in appresso **con pertinenza alle norme di cui all'articolo 1**.

ART. 1, COMMA 1
TESTO
«*1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.*»

La norma in oggetto appare alla scrivente **ragionevolmente emendabile** per plurime ragioni:
SOTTO IL PROFILO DELL'UTILITÀ PER IL CONSUMATORE

- **nessun vantaggio è recato dalla conoscenza del c.d. "*prezzo consigliato*", in quanto l'elemento di interesse cognitivo dell'utenza è solamente il prezzo *sic et simpliciter* quale comunicato, esposto, praticato ed esigibile**; **qualunque altro elemento** – come già nella notoria fattispecie del "*cartello del prezzo medio regionale*" – **costituisce semmai un elemento tale da ingenerare confusione e incertezza, nonché di attivare contestazioni tra utente e rivenditore** per finalità che poco o nulla hanno a che vedere con un corretto monitoraggio delle dinamiche tra prezzi e quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, che ne rimangono, invece, escluse e ignote a favore di una ultrapetizione di dati sul solo prezzo;

- **la novella**, inoltre, **incide in superfetazione sulle disposizioni di cui alla Legge 23 luglio 2009, n. 99** (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*)**, art. 51** (*Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti*), che dispone testualmente «*1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i* ***prezzi praticati*** *per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.*».
- come noto **– e ampiamente trattato nel Dossier Parlamentare n. 660 – la disposizione recante un obbligo di adeguata evidenza del prezzo consigliato sui siti *internet* di società, rivenditori e depositi contraddice un preciso orientamento di AGCM consolidato dal 2007** (ossia da vent'anni), che ha originato precise conseguenze: **il procedimento I681/2007 si concluse con l'accettazione da parte di AGCM e la relativa imposizione dell'obbligatorietà per le compagnie petrolifere di rinunciare a ogni diffusione di prezzi consigliati e di differenziali integrativi, condotte considerate "*strumento facilitante il parallelismo di prezzi*"**; un tanto ha determinato un altissimo grado di polverizzazione dei prezzi a livello locale, individuale e complessivo, tale che si può ragionevolmente affermare che quasi ogni punto vendita può avere teoricamente un suo specifico prezzo;

SOTTO IL PROFILO DEI CONTROLLI PER CONTRASTARE IMPROPRI USI DELLO SCONTO DI ACCISA

- **ove la *ratio* della novella fosse quella in epigrafe indicata, occorre osservare che i Ministeri, i Garanti e le Amministrazioni preposte ai controlli hanno già a disposizione tutti gli elementi conoscitivi – in sostanza mediante condivisione delle banche date dei prezzi comunicati e delle anagrafi dei punti vendita, al fine di determinare l'insorgenza di anomalie, sostanzialmente attribuibili ad una marcata distonìa tra le dinamiche di variazione da un lato delle quotazioni internazionali dei prodotti e dall'altro dal corso delle variazioni dei prezzi al dettaglio, materia specificamente trattata al comma 3**, senza dover sovrapporre adempimenti onerosi in primo luogo per la Pubblica Amministrazione.

Con particolare riferimento alla questione – in precedenza trattata – della pratica invalsa da parte delle compagnie petrolifere, dopo il procedimento I681/2007, di frammentare i prezzi con numerose variabili individuali e locali, **la stessa praticabilità di diffondere tutti i prezzi consigliati appare farraginosa (oltre a non recare beneficio al consumatore), tanto che le aziende che si sono infine adattate a comunicare un c.d. prezzo consigliato ne evidenziano un valore medio** (cfr. IP, ad esempio), **ma non è esattamente questa la lettera della norma recata dall'art. 1, c. 1, del DL 33/2026**.

ASSAI PIÙ RAGIONEVOLE – E NON PREGIUDIZIEVOLE PER LE FINALITÀ DEL LEGISLATORE – APPARE LIMITARE LA COMUNICAZIONE NONCHÉ LA NOTIFICA AI GARANTI SOLO ALLE VARIAZIONI IN INCREMENTO E DECREMENTO AL PREZZO DETERMINATE CON VALENZA NAZIONALE GENERALE PER OGNI MARCHIO SENZA ESTENDERE TALE OBBLIGO ALLA DECLINAZIONE DELL'INTERO PREZZO ED ALLA LOCALIZZAZIONE DI OGNI PUNTO VENDITA.

TALE SOLUZIONE CONSENTIREBBE UN EFFICACE MONITORAGGIO IDONEO AD AGGANCIARE CON IMMEDIATEZZA LE CORRISPONDENTI VARIAZIONI DELLE QUOTAZIONI INTERNAZIONALI OCCORSE PER I PRODOTTI RAFFINATI.

Pertanto, **SI PROPONE la seguente formulazione del comma 1**:
«*1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, ~~curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet~~ e ~~li~~ trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato* ***le variazioni a valenza nazionale per il marchio in incremento o decremento del prezzo*** *ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.*»

ART. 1, COMMA 2
TESTO
«*2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.*»

NON VI SONO OSSERVAZIONI

ART. 1, COMMA 3
TESTO
«*3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy–Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.*»

- **sono assolutamente indefiniti (e potenzialmente arbitrari) i c.d. "*indici di anomalia*" per i quali si rinvia ad una "*previa individuazione*", la cui declinazione dovrà essere esplicitata se non altro per l'osservanza del principio costituzionale del diritto alla difesa in caso di contestazione.**
- **desta assoluta perplessità il riferimento letterale al "*costo giornaliero di acquisto del greggio*" che appare francamente esorbitante l'ambito della distribuzione finale con chiara invasività sul ciclo della raffinazione ovvero della trasformazione dell'olio crudo in prodotti idonei alla immissione nei motori per l'autotrazione;**
- **ancora, la definizione temporale rubricata in novella come "*giornaliero/giornalieri*" evidenzia uno schematismo eccessivo rispetto ai meccanismi di interazione tra quotazioni internazionali, margini lordi e prezzi finali che risultano presunti, fallacemente, come istantanei.**

Si propongono, pertanto, le seguenti integrazioni e soppressioni, come da testo seguente:

«*3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy–Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, di evidenza pubblica al fine di garantire il diritto di difesa in caso di contestazioni di addebito, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi ~~giornalieri~~ nell'arco di tre giorni feriali consecutivi di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo ~~giornaliero~~ per lo stesso periodo di acquisto ~~del greggio e~~ dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.*»

Nulla essendovi da osservare in ordine ai successivi commi 4, 5 e 6, si ringrazia per l'attenzione che codesta Spett/le Commissione vorrà riservare alla presente memoria.

Con osservanza

Il Presidente
Bruno Bearzi

Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma
Tel. 06 5866351 – Fax. 06 58331724
figisc@confcommercio.it - www.figisc.it